

ALLEGATO "F" ALL'ATTO N. 15.412 DI REP. E N. 7.658 DI RACC.

Statuto della Fondazione della Comunita' del Territorio di Cerea - ONLUS

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita una fondazione con i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) denominata FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DEL TERRITORIO DI CEREIA. L'acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Cerea.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione si propone di svolgere attività di solidarietà sociale e di pubblica utilità ed in particolare di:

a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in solidarietà sociale per finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, volte a migliorare la qualità della vita della comunità del territorio di Cerea.

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.



E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle sopra riportate. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività direttamente connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge. L'attività istituzionale non potrà svolgersi fuori dalla Regione Veneto.

L'erogazione delle somme avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione che annualmente, o con diversa periodicità, sceglierà uno o più settori individuando i progetti o gli interventi da finanziare o cofinanziare in base a bandi pubblici o su selezione del medesimo Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio o Fondo di dotazione della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, ovvero da contributi di altri Enti o soggetti pubblici e/o privati, fondazioni ecc.

Al momento dell'atto costitutivo viene inoltre individuata l'entità del Fondo iniziale di gestione, destinato alla at-

tività operativa dell'Ente , che potrà essere in seguito incrementato da ogni entrata non specificamente destinata al Fondo di dotazione.

Art. 4 - Entrate

Le entrate della fondazione sono costituite:

- dai redditi del patrimonio;
- da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dalle entrate derivanti da eventuali attività connesse agli scopi della Fondazione.

Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Probiviri;
- Il Comitato dei Sostenitori.
- Il Revisore dei conti.

Art. 6 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella sua prima seduta, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente:



• convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione

• cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e tiene i rapporti con i terzi;

• cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione e l'osservanza dello Statuto; ne cura la modifica su richiesta della maggioranza di 2/3 dei consiglieri:

• adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni.

Art. 7 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente, di cui fa le veci in caso di assenza od impedimento con uguali poteri.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, espressione della comunità locale, si compone di n. 7 (sette) membri nominati con le modalità seguenti:

• tre nominati dal Consiglio Comunale di Cerea, tra cui uno quale espressione della minoranza consiliare;

• uno espresso congiuntamente dal Terzo Settore: Istituto per Anziani Casa de Battisti, Cooperativa Sociale Anderlini, Istituto Sacra famiglia, Associazione Piccola Fraternità;

• uno espresso congiuntamente dalle associazioni di Cerea impegnate nel volontariato sociale;

• uno espresso congiuntamente dalle rappresentanze dei Quartieri ;

• uno nominato dal Comitato dei Sostenitori.

Qualora nessuno dei predetti soggetti provveda alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta, la nomina competerà al Sindaco del Comune di Cerea.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio. Possono essere confermati per non più di una volta consecutiva.

Art. 9 - Decadenza ed esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti o l'aver riportato condanne che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su iniziativa di chiunque tra i consiglieri.



Contro tale decisione è proponibile ricorso al Collegio dei Proibiviri che delibererà in via definitiva.

Art. 10 - Poteri

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente
 - deliberare, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le modifiche statutarie e lo scioglimento della fondazione;
 - istituire Comitati, Commissioni, adottare consulenze, approvare regolamenti;
 - redigere ed approvare, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - deliberare sulle erogazioni della Fondazione e sugli investimenti del patrimonio.
 - deliberare in generale sulle iniziative della Fondazione
- Le competenze elencate non sono delegabili.

Art. 11 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, recapitato almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo ritengano opportuno.

In casi d'urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o

telefax o altro strumento informatico. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 12 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri, nominati dal Sindaco del Comune di Cerea. Salvo il caso di revoca o sostituzione per nuova nomina conseguente ad un nuovo mandato elettorale, i membri del collegio durano in carica sei esercizi.

I proviviri possono essere riconfermati per più mandati, anche consecutivi.

Il Collegio dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra Organi della Fondazione, tra Fondazione e donatori e tra Fondazione e beneficiari delle erogazioni e decide, quale organo d'appello, sulla decadenza od esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio delibera pro bono et aequo, senza formalità di procedura, salvo sempre il principio del contraddittorio.

Art. 13 - Comitato dei Sostenitori

Il Comitato dei Sostenitori, composto da tutti coloro che contribuiscono all'incremento del patrimonio della Fondazione con lasciti nominativi, ha il compito di nominare uno dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Comitato dei Sostenitori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Il Revisore dei conti

La gestione amministrativo-contabile della Fondazione è controllata da un Revisore dei Conti effettivo ed un supplente nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Cerea tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica sei esercizi e può essere riconfermato.

Art. 15 - Libri Verbali

Sono tenuti libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Proviviri, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni.

I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di ogni riunione ed approvati dall'Organo cui si riferiscono nella riunione successiva.

Art. 16 - Bilancio

Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

Il Bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza.

Art. 17 - Utili

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse

Durante la vita della fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, hanno analoghi fini.

Art. 18 - Estinzione

In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nella provincia di Verona, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Gratuità

Tutte le cariche e gli incarichi statutari nonché le prestazioni fornite da organismi della Fondazione sono gratuite.

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preven-

tivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.20 - Norme residuali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive in materia ONLUS.

F.to Gianni Giraldi

F.to Perini Giovanna teste

F.to Daniela Bedon teste

F.to Claudio Berlino notaio